



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 353/2020

Oggetto: L.R. N. 12/2017 - ABROGAZIONE DELL'ART. 42 DELLA L.R. 43/1995. D.P.R. 59/2013. MODIFICA PRESCRIZIONI E ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE AUTORIZZAZIONI UNICHE AMBIENTALI PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE DERIVANTI DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI. .

In data 13/02/2020 il dirigente BRUZZONE MAURO, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visti

il bilancio di previsione triennale 2020 – 2022, approvato dal Consiglio Metropolitano con Deliberazione n. 1 del 15 gennaio 2020;

la nota del Segretario della Città Metropolitana prot. n. 64304 del 28/07/2015 recante ad oggetto "Nuova struttura dell'ente ed iter procedurale ed istruttorio degli atti amministrativi;

il combinato disposto degli artt. 49 e 147bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Visti altresì

il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

il D.P.R. n. n. 59/2013;

la L.R. n. 43/1995;

la L.R. n. n. 12/2017.

Dato atto che

le disposizioni stabilite dalla L.R. n. 43/1995 all'art. 11 (Obblighi dei titolari degli scarichi) prevedono al comma 5 la tenuta de " ... il quaderno di registrazione dei dati ed il quaderno di manutenzione con le modalita' di cui alla deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento. Tali quaderni sono conservati per un periodo di dieci anni e sono esibiti a richiesta della Provincia e delle strutture tecniche di controllo di cui all'articolo 5 unitamente ad eventuali ulteriori documenti relativi al trasporto di acque fanghi e liquami"

la suddetta legge regionale, all'art. 42 (Sanzioni), prevedeva che le inosservanze delle disposizioni previste dalla stessa legge comportassero l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, in particolare, per quanto di interesse della presente rettifica, in caso di omessa o irregolare tenuta del quaderno di registrazione dei dati e del quaderno di manutenzione da parte dei soggetti gestori degli impianti di depurazione (art. 42, comma 1, lett. d);

Preso atto

dell'entrata in vigore della L.R. n. 12/2017 il cui art. 27 abroga l'intero art. 42 (Sanzioni) della L.R. 16 agosto 1995, n. 43;

Rilevato

che le disposizioni stabilite dall'art. 11 della L.R. n. 43/1995, dopo l'entrata in vigore della L.R. n. 12/2017 (07 giugno 2017) sono state riportate nella parte dispositiva dei nuovi atti di Autorizzazione unica ambientale (AUA) ancora come raccomandazioni, e non inserite tra le prescrizioni;

Ritenuto

di rettificare il disposto delle Autorizzazioni uniche ambientali rilasciate dopo l'entrata in vigore della L.R. n. 12/2017, relativamente agli scarichi di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale derivanti dagli insediamenti produttivi elencati nell'Allegato al presente atto dirigenziale, di cui è parte integrante e sostanziale;

di trasferire le raccomandazioni di seguito specificate, inserendole come prescrizione nella parte dispositiva dedicata alle prescrizioni:

"Il titolare dello scarico, ai sensi dell'art. 11, punto 5, della l. r. 16 agosto 1995, n. 43, dovrà tenere un quaderno di registrazione dei dati e di manutenzione contenenti le seguenti informazioni:

- data e ora di disservizi dell'impianto di depurazione;*
- periodo di fermata dell'impianto (ferie, manutenzioni...);*
- manutenzioni ordinarie e straordinarie all'impianto trattamento reflui;*
- data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche*
- quanto espressamente indicato nella parte prescrittiva del presente provvedimento.*

Tale quaderno dovrà essere a fogli non staccabili e i suoi fogli dovranno essere numerati a cura del titolare dello scarico. Esso dovrà essere esibito a richiesta della Città Metropolitana di Genova e delle strutture tecniche di all'art. 5 della l. r. 43/95, unitamente ad eventuali e ulteriori documenti relativi al trasporto di acque, fanghi e liquami."

modificandone l'ultimo capoverso , riportato in grassetto corsivo per facilità di lettura, come segue:

“I dati e le operazioni di manutenzione dovranno essere registrati su quaderni a fogli non staccabili, numerati a cura del titolare dello scarico o in alternativa su apposito archivio informatico in formato .pdf ed essere accuratamente conservati per il periodo di durata del presente provvedimento. Esso dovrà essere esibito a richiesta della Città Metropolitana di Genova e delle strutture tecniche di cui all'art. 5 della L.R. 43/95, unitamente ad eventuali e ulteriori documenti relativi al trasporto di acque, fanghi e liquami.”

Dato atto che

tale modifica non comporta alcuna variazione dei termini di scadenza previsti dai provvedimenti soprarichiamati, né di quanto non espressamente modificato dal presente atto;

le verifiche effettuate non hanno portato in evidenza situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi rispetto al procedimento in oggetto;

il presente provvedimento non comporta introiti o riscontri contabili né alcuna assunzione di spesa a carico del bilancio della Città Metropolitana.

DISPONE

- A) di modificare le Autorizzazioni uniche ambientali per lo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale, rilasciate dopo l'entrata in vigore della L.R. n. 12/2017, e derivanti dagli insediamenti produttivi elencati nell'allegato al presente provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale, inserendo la seguente prescrizione, :

“Il titolare dello scarico, ai sensi dell'art. 11, punto 5, della l. r. 16 agosto 1995, n. 43, dovrà tenere un quaderno di registrazione dei dati e di manutenzione contenenti le seguenti informazioni:

- *data e ora di disservizi dell'impianto di depurazione;*
- *periodo di fermata dell'impianto (ferie, manutenzioni...);*
- *manutenzioni ordinarie e straordinarie all'impianto trattamento reflui;*
- *data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche*
- *quanto espressamente indicato nella parte prescrittiva del presente provvedimento.*

I dati e le operazioni di manutenzione dovranno essere registrati su quaderni a fogli non staccabili, numerati a cura del titolare dello scarico o in alternativa su apposito archivio informatico in formato .pdf ed essere accuratamente conservati per il periodo di durata del presente provvedimento. Esso dovrà essere esibito a richiesta della Città Metropolitana di Genova e delle strutture tecniche di cui all'art. 5 della L.R. 43/95, unitamente ad eventuali e ulteriori documenti relativi al trasporto di acque, fanghi e liquami.

- B) di eliminare negli stessi provvedimenti autorizzativi le seguenti raccomandazioni

“Il titolare dello scarico, ai sensi dell'art. 11, punto 5, della l. r. 16 agosto 1995, n. 43, dovrà tenere un quaderno di registrazione dei dati e di manutenzione contenenti le seguenti informazioni:

- data e ora di disservizi dell'impianto di depurazione;
- periodo di fermata dell'impianto (ferie, manutenzioni...);
- manutenzioni ordinarie e straordinarie all'impianto trattamento reflui;
- data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche
- quanto espressamente indicato nella parte prescrittiva del presente provvedimento.

Tale quaderno dovrà essere a fogli non staccabili e i suoi fogli dovranno essere numerati a cura del titolare dello scarico. Esso dovrà essere esibito a richiesta della Città Metropolitana di Genova e delle strutture tecniche di all'art. 5 della l. r. 43/95, unitamente ad eventuali e ulteriori documenti relativi al trasporto di acque, fanghi e liquami."

C) di notificare il presente provvedimento alle ditte elencate nell'Allegato, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

E' fatto salvo quant'altro contenuto nelle Autorizzazioni uniche ambientali citate nella parte dispositiva, nonché tutti gli obblighi comunque disposti per legge e applicabili al caso.

Il presente provvedimento non comporta alcuna variazione dei termini di scadenza previsti dai provvedimenti soprarichiamati, né di quanto non espressamente modificato dal presente atto.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 e ss.ms.ii., ovvero in alternativa ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento ai sensi del D. Lgs. 104/2010.

DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
TOTALE ENTRATE:				+									
TOTALE SPESE:				-									

**Sottoscritta dal Dirigente
(BRUZZONE MAURO)
con firma digitale**